

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA**“DECRETO LIQUIDITÀ”**

ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI**Credimpresa Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Roma,457 – 90139 - Palermo

Capitale Sociale al 31/12/2017 € 14.466.543

P.I.: 04761160821 - n° Iscrizione Registro Imprese: 43943

Tel: 091-6118538 Fax: 091-6120771

E-mail: info@confidicredimpresa.it Web: www.confidicredimpresa.it pec: credimpresa@legalmail.it**SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA****Decreto Liquidità.**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 23 del 08.04.2020 con la pubblicazione del quale diventano operative le misure a supporto delle imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Il presente documento viene quindi redatto ai sensi del D.L.n. 23/20 e s.m.i.

Garanzia rilasciata dal Confidi Credimpresa Società Cooperativa

Credimpresa svolge attività di garanzia prevalentemente verso le imprese socie. La Garanzia, a “prima richiesta” o eventualmente “sussidiaria”, viene rilasciata dal Confidi, su richiesta del socio, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il socio ha nei confronti dell'Istituto di Credito erogante il finanziamento. La garanzia a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi. A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

Con la concessione della garanzia “sussidiaria” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del socio/cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta il socio è tenuto a rimborsare il Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre degli interessi di mora. Con la garanzia “a prima richiesta” il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente versando un congruo anticipo, senza preventiva escussione del socio/cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il socio/cliente è tenuto a rimborsare a Credimpresa gli importi pagati da quest'ultima per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni sottese, Credimpresa conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal cliente/socio, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi. Credimpresa svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle imprese Socie.

A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dalla Banca erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione (omnibus o specifica), pegno, ipoteca, etc.. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. E' prevista per Credimpresa la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali relativamente agli affidamenti a revoca, rispettando, in caso di variazioni in aumento, la normativa vigente.

Credimpresa opera con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 662/1996 ed è abilitata a certificare il merito di credito delle imprese socie e può – su istanza delle stesse - presentare le richieste di ammissione. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari finali e delle operazioni ammissibili, si rinvia alle Disposizioni Operative MCC cfr. www.fondodigaranzia.it. La verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della controgaranzia, ai sensi della l. 662/1996, viene effettuata valutando i soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani (cfr. disposizioni operative del Fondo). Per le operazioni controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia, l'efficacia della Garanzia resta subordinata all'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria da parte dell'Intermediario, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera di ammissione alla controgaranzia (riscontrabile sul certificato MCC allegato alla Lettera di Garanzia).

INTERVENTO DI CREDIMPRESA SOC. COOP

La garanzia concessa da Credimpresa Soc. coop. può essere di tre tipologie:

1. **garanzia al 100% del Confidi** per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro;
2. **garanzia al 100%** (di cui 90% Stato e **10% Confidi**) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro;
3. **garanzia al 100% del Confidi** (con riassicurazione MCC al 90%) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro;
4. **garanzia al 90% del Confidi** per i prestiti fino a 5 milioni di euro;
5. **Rinegoziazione del debito con garanzia al 80%** (con riassicurazione MCC al 90%).

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è necessario leggere attentamente il presente foglio informativo.

Rev. n. 01 del 29.04.20

L'impresa richiedente la garanzia autorizza il Soggetto Finanziatore (Banche o Intermediari Finanziari non Bancari) a trattene, per conto di Credimpresa Soc. Coop. la commissione istruttoria e di attivazione garanzia. **La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle predette spese.** La commissione di garanzia non è rimborsabile **neanche nei casi di estinzione anticipata** dei finanziamenti garantiti da Credimpresa. Non sono previsti ulteriori costi a carico del socio/cliente, anche per l'attività di consulenza, oltre a quelli specificatamente indicati nel presente foglio informativo

COMMISSIONI DI ISCRIZIONE AL CONFIDI CREDIMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA

al momento della presentazione della richiesta di finanziamento:

- **Quota di Capitale Sociale:** € 50,00 (quota rimborsabile a termini statutari ⁽¹⁾); Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
 - **Tassa di Iscrizione** (una tantum – non rimborsabile): € 10,00. Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
 - **Commissione istruttoria pratica** (non rimborsabile): € 190,00 (centonovanta/00 euro); La commissione Istruttoria pratica è versata dal socio antecedentemente all'istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentale. Tale importo deve intendersi applicato, quando trattasi di domande contestuali all'esame del medesimo Organo Deliberante, una sola volta per Socio, indipendentemente dal numero di linee di credito su cui è richiesta la garanzia del Confidi. Detta commissione non è rimborsabile neanche in caso di delibera negativa del Confidi. Per la garanzia sino a € 25.000 (Intervento Credimpresa "1") detta commissione verrà pagata dal socio con l'erogazione del finanziamento.
- Pertanto, l'importo totale da versare alla richiesta di finanziamento è di € 250,00 (duecentocinquanta euro/00). Nel caso in cui l'impresa, che richiede il finanziamento, è già socia del Confidi sarà dovuta solamente la "Commissione Istruttoria Pratica" di € 190,00. La commissione istruttoria pratica non è mai rimborsabile anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di rilascio della garanzia da parte di Credimpresa ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal socio/cliente o rifiutata dalla Banca, dopo che il Confidi abbia già deliberato e, dunque, sostenuto dei costi per la valutazione del merito creditizio.
- **Commissioni istruttoria e di attivazione garanzia** (quota non rimborsabile) da versarsi in unica soluzione con l'erogazione del finanziamento ed anticipatamente al rilascio della garanzia secondo le percentuali sopra determinate ("Intervento di Credimpresa Soc. Coop.") pari al **3%** del finanziamento.
 - **Al momento dell'erogazione del finanziamento solo per finanziamenti di cui al punto 3 (garanzia al 100% del Confidi con riassicurazione MCC al 90%), il socio verserà una quota di capitale sociale integrativo, arrotondato per eccesso e restituibile in caso di recesso, pari al 1,25% del finanziamento erogato dalla banca.**

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**ISCRIZIONE AL CREDIMPRESA SOC. COOP. ED AMMISSIONE DEL SOCIO**

Possono essere ammessi a Socio di Credimpresa tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell'Art.5 dello Statuto Sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione, come riportato nella Sezione III.

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il "Confidi". L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del "Confidi" e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

OBBLIGHI DEL SOCIO

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato all'art.10 dello Statuto sociale;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- trasmissione, su richiesta del Confidi, in ogni momento e senza limitazioni, tutte le informazioni ed i documenti necessari alla presentazione ed istruttoria delle istanze di ammissione al Fondo di Garanzia ex Legge 662/96 ed alla eventuale attività ispettiva, consapevole che ai sensi del D.M. 7.05.2001 – D.Lgs. 123/98 art. 9 comma1, la mancata produzione o la produzione documentale irregolare comporta la revoca dell'intervento agevolativo, dando luogo al procedimento di revoca dell'agevolazione con la conseguente richiesta di pagamento di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo (ex artt. 7 e 8 L. 241/90);
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

¹ Quote rimborsabili ai sensi dell'art 14 dello statuto, con la richiesta di dimissioni da Credimpresa da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio in cui si recede da socio. Il recesso può essere esercitato dal socio solo se tutte le operazioni assistite da Credimpresa sono estinte.

Rev. n. 01 del 29.04.20

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall'Art.10 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi. Ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di serietà e capacità imprenditoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del “Confidi”;
- d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del “Confidi”. Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione. L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

RIMBORSO QUOTE RESTITUIBILI

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- b) regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del “Confidi”.

Il Socio che intende recedere dal “Confidi” deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante consegna *Brevi Manu* della richiesta di dimissione da socio. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Inoltre, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione rilasciata dall'istituto di credito dalla quale risulti saldato il conto intrattenuto attraverso la cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso e decidere entro 60 giorni dalla richiesta. Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del “Confidi” in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del “Confidi” siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subito dalla Società. Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 dello Statuto. Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fidejussioni prestate. Dunque, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore nominale ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di centottanta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti. In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziali dell'importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l'anno in corso. Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un'altra. Resta salva la possibilità per il “Confidi” di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso. È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

RIMBORSO CONTRIBUTI PUBBLICI

La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Credimpresa Soc. Coop. non è responsabile per eventuali ritardi o mancate erogazioni da parte della Regione Siciliana dei contributi in conto interessi previsti dalla L.R. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami dello stesso. Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a “Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo - Ufficio Legale e Contenzioso”. Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@confidcredimpresa.it o ufficioreclami@confidcredimpresa.it.

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L'Ufficio Legale e Contenzioso evade la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Socio, qualora si ritenga insoddisfatto del reclamo presentato al Confidi, (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da

Rev. n. 01 del 29.04.20

seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Socio può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi stesso. Il Confidi mette a disposizione dei propri Soci – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti o in mancanza dal Presidente della Camera di Commercio, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del "Confidi". Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi Credimpresa Società Cooperativa, visionabili presso le sedi dello stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Socio: Impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto può essere ammesso alla compagine sociale del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l'adempimento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005: La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola l'impresa che ha meno di 502 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Viene considerata, invece, micro l'impresa che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente;

Fideiussione c.d. "specificata": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, derivante da operazioni bancarie specifiche;

Fideiussione c.d. "omnibus": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura;

Fondo garanzia MCC: E' un fondo istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, gestito da MCC (Medio Credito Centrale Spa), ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI), attraverso il rilascio di una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dalle banche. Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese anche in forma di cooperativa, imprese artigiane e consorzi: 1.valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli; 2.appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE); 3.situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero). La domanda per accedere alla garanzia non può essere chiesta direttamente dall'impresa interessata, ma dai finanziatori quali i Confidi (intermediari finanziari), che con il loro patrimonio garantiscono l'accesso al credito alle piccole e media imprese presso le Banche o Società finanziarie.

Offerta Fuori Sede: quando la promozione ed il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo
attentamente letto.

Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo
contenuto.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____